

REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1974

che fissa gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, modificato con decisione del 1° gennaio 1973 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/73 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine fino al 31 luglio 1974 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2056/73 della Commissione, del 27 luglio 1973 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2787/73 (6);

considerando che gli importi compensativi applicabili ai suini macellati a decorrere dal 1° agosto 1974 dovranno essere calcolati, sulla base degli importi fissati per tali prodotti nel regolamento (CEE) n. 234/73, in funzione della variazione degli importi compensativi applicabili per la quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre un chilogrammo di carne suina nella Comunità;

considerando che gli importi compensativi applicabili nello stesso periodo ai prodotti diversi dai suini macel-

lati devono essere derivati dall'importo compensativo applicabile ai suini macellati per mezzo di coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili dal 1° agosto 1974 al 31 luglio 1975 per i prodotti del settore delle carni suine negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 2 dell'1. 1. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 29 dell'1. 2. 1973, pag. 1.

(4) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 3.

(5) GU n. L 208 del 28. 7. 1973, pag. 63.

(6) GU n. L 286 del 13. 10. 1973, pag. 17.

(7) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

(8) GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO (1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
— u.c./100 kg —			
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati	6,00 7,05	2,39 2,81
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa c/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : aa) disossate e congelate bb) non nominate B. Frattaglie : II. altre : c) della specie suina domestica : 1. Teste, anche in parti ; gole 2. Zampe ; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori ; lingue ; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme 7. altre	9,17 13,57 10,64 14,12 7,61 14,12 14,12 2,93 0,83 9,63 11,10 5,50 8,07 8,07	3,65 5,40 4,23 5,62 3,03 5,62 5,62 1,17 0,33 3,83 4,42 2,19 3,21 3,21
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale	3,67 4,31 2,20	1,46 1,72 0,88

(1) In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine la percezione o la concessione degli importi compensativi fissati in questo allegato sono limitate agli importi fissati dalla Commissione in virtù dell'articolo 3 sopraccitato.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	B. della specie suina domestica :		
	I. Carni :		
	a) salate o in salamoia :		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	9,17	3,65
	2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali :	11,92	4,75
	aa) mezzene bacon	11,92	4,75
	bb) 3/4 anteriori	13,11	5,22
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	13,57	5,40
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	10,64	4,23
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	14,12	5,62
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	7,61	3,03
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	14,12	5,62
	7. altre		
	b) secche o affumicate :		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,11	5,22
	2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali :		
	aa) mezzene bacon	13,11	5,22
	bb) 3/4 anteriori	13,11	5,22
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	14,40	5,73
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati :		
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	17,42	6,94
	bb) altri	24,67	9,82
	4. Spalle, anche in parti, non disossate :		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	12,20	4,85
	bb) altre	19,35	7,70
	5. Lombate, anche in parti, non disossate :		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	18,34	7,30
	bb) altre	24,39	9,71
	6. Pancette (ventresche), anche in parti :		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	8,71	3,47
	bb) altre	12,65	5,04
	7. altre :		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	18,34	7,30
	bb) non nominate	24,67	9,82
	II. Frattaglie :		
	a) Teste, anche in parti ; gole	2,93	1,17
	b) Zampe ; code	0,83	0,33
	c) Rognoni	9,63	3,83
	d) Fegati	11,10	4,42
	e) Cuori ; lingue ; polmoni	5,50	2,19
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	8,07	3,21
	g) altre	8,07	3,21

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale :		
	I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	2,93	1,17
	II. altri	2,93	1,17
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :		
	A. di fegato	13,39	5,33
	B. altri (b) :		
	I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	21,82	8,69
	II. non nominati	15,41	6,13
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :		
	A. di fegato :		
	II. altre	12,29	4,89
	B. altre :		
	III. non nominate :		
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :		
	1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :		
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	23,11	9,20
	bb) Spalle, anche in parti	19,26	7,67
	cc) altre	13,11	5,22
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	10,91	4,34
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	6,42	2,56

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) L'importo compensativo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso o concesso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Nota : Per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c), 15.01 A I, 16.01 A, 16.02 A II, della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT, gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.